

## REGOLAMENTO INCENTIVI SERVIZI-FORNITURE\_D Lgs 50-2016

### Revisione definitiva (post confronto del 19/07/2023)

Regolamento contenente la disciplina generale per il riconoscimento degli incentivi per funzioni tecniche per gli appalti relativi a servizi e forniture, ai sensi dell'articolo 113 del Decreto Legislativo 50 del 18.04.2016 e s.m.i.

#### ART. 1 (OGGETTO E FINALITÀ)

1. Il presente regolamento definisce la disciplina generale per il riconoscimento degli incentivi a valere sul fondo per le funzioni tecniche riferite all'acquisizione di servizi e forniture ai sensi dell'art. 113 del d.lgs. n. 50 del 18.04.2016 (di seguito: d.lgs. 50/2016).
2. Il presente regolamento definisce in particolare i criteri e le modalità generali di riparto dell'80 per cento delle risorse del fondo, ai sensi del comma 3 dell'art. 113 del d.lgs. 50/2016.
3. L'attribuzione dell'incentivo è finalizzata alla valorizzazione della professionalità interna del personale in servizio presso la Società Friuli Venezia Giulia Strade S.p.A. (di seguito: FVGS), all'accrescimento della produttività, dell'efficienza e dell'efficacia degli uffici nonché alla ottimizzazione delle risorse economiche disponibili. Le modalità di ripartizione del fondo devono assicurare, nel rispetto del principio di trasparenza, parità di trattamento e non discriminazione, la più ampia valorizzazione del personale interno in possesso di adeguate professionalità.

#### ART. 2 (AMBITO DI APPLICAZIONE)

1. Ai sensi del comma 2 dell'art. 113 del d.lgs. 50/2016, gli incentivi vengono ripartiti tra i dipendenti incaricati dello svolgimento delle seguenti attività:
  - a) programmazione della spesa per investimenti;
  - b) valutazione preventiva dei progetti;
  - c) predisposizione e di controllo delle procedure di gara;
  - d) responsabile unico del procedimento;
  - e) direzione dell'esecuzione del contratto ed attività connesse all'esecuzione dei contratti pubblici;
  - f) verifica di conformità.
2. Le acquisizioni di servizi e forniture, inserite nella programmazione, danno titolo alla corresponsione degli incentivi solo laddove sia nominato un direttore dell'esecuzione del contratto (inteso come persona fisica distinta dal RUP) nei casi previsti dal punto 10.2 delle Linee Guida n. 3 dell'ANAC ovvero:
  - a) nel caso di prestazioni il cui importo sia superiore a 500.000 euro;
  - b) per appalti di particolare complessità. La complessità dell'appalto è determinata dal profilo tecnologico della prestazione o della fornitura; da prestazioni che richiedono una pluralità di competenze e che sono oggetto di progetto/perizia; da interventi che implicano l'uso di componenti o di processi produttivi innovativi o la necessità di elevate prestazioni per quanto riguarda la loro funzionalità; dalla sussistenza di ragioni concernenti l'organizzazione interna alla stazione appaltante, che impongano il coinvolgimento di unità organizzativa diversa da quella cui afferiscono i soggetti che hanno curato l'affidamento.
3. Restano esclusi dalla corresponsione degli incentivi i servizi di manutenzione, fatti salvi quelli caratterizzati da problematiche esecutive di particolare complessità e da preventiva progettazione con relativo computo estimativo, tali da giustificare un supplemento di attività da parte del personale interno affinché il procedimento che regola il corretto avanzamento delle fasi contrattuali si svolga nel pieno rispetto dei documenti posti a base di gara nonché dei tempi e dei costi programmati. In quest'ipotesi, il RUP ne certifica la particolare complessità.

## REGOLAMENTO INCENTIVI SERVIZI-FORNITURE\_D Lgs 50-2016

### Revisione definitiva (post confronto del 19/07/2023)

4. Il presente regolamento non si applica a servizi o forniture affidate in assenza di un procedimento di gara e, in particolare, agli affidamenti diretti adottati ai sensi dell'art. 36, comma 2, lett. a) del d.lgs. 50/2016 e dell'art. 1, comma 2, lett. a) della L. 120/2020.
5. In caso di contratti misti di appalti di lavori, servizi e forniture, l'incentivo è corrisposto applicando il regolamento riferibile al contratto individuato secondo i criteri di cui all'articolo 28, comma 3, del d.lgs. 50/2016.
6. In caso di contratti misti di appalto comprendenti in parte servizi e in parte forniture, ai sensi dell'articolo 28, comma 1, del d.lgs. 50/2016, la ripartizione del fondo è individuata, ai sensi dell'articolo 4, avendo a riferimento l'oggetto principale del contratto, che è determinato in base al valore stimato più elevato tra quelli dei rispettivi servizi o forniture.
7. Nell'ipotesi in cui l'intervento da realizzare si qualifichi come fornitura con posa in opera, caratterizzato da completamento o assemblaggio del bene in cantiere, la disciplina da applicare per la corresponsione degli incentivi è quella riferita ai lavori.

### ART. 3 (SOGGETTI BENEFICIARI)

1. I soggetti beneficiari del fondo sono i dipendenti di FVGS che svolgono direttamente o collaborano alle funzioni tecniche inerenti alle attività di cui all'art. 2, comma 1, del presente regolamento e precisamente:
  - a) il personale che abbia partecipato alla programmazione della spesa, alla valutazione preventiva dei progetti, alla redazione dei bandi, dei capitolati e dei contratti, delle lettere di invito e, in generale, agli adempimenti inerenti alla procedura di affidamento dell'appalto;
  - b) il personale incaricato della esecuzione del contratto e della verifica di conformità;
  - c) il Responsabile Unico del Procedimento;
  - d) i collaboratori che svolgono compiti di supporto all'attività del Responsabile Unico del Procedimento individuati nel personale tecnico e/o amministrativo che partecipa e/o coopera alle attività di programmazione, alla verifica preventiva dei progetti, al controllo di gestione, alla predisposizione della documentazione relativa ai sistemi di affidamento dei servizi e forniture, alla redazione dei bandi e dei contratti, alle lettere di invito e in generale agli adempimenti inerenti la procedura di affidamento dell'appalto e della relativa pubblicità, all'istruzione e redazione di provvedimenti afferenti servizi e forniture (a titolo esemplificativo: adempimenti ANAC, MEF e Osservatorio – autorizzazione al subappalto) e alla direzione dell'esecuzione del servizio.
2. Ai sensi del comma 3 dell'articolo 113 del d.lgs. 50/2016, non concorre alla ripartizione del fondo il personale con qualifica dirigenziale. Qualora un ruolo qualsiasi, all'interno del gruppo di lavoro di cui all'articolo 5 del presente regolamento, venga affidato a personale avente qualifica dirigenziale, il relativo compenso, pur calcolato e ricompreso nel fondo, costituisce economia.

### ART. 4 (COSTITUZIONE E FINANZIAMENTO DEL FONDO PER FUNZIONI TECNICHE)

1. Il fondo di incentivazione per le funzioni tecniche è costituito da una somma non superiore al 2% (due per cento) dell'importo, al netto dell'IVA, posto a base di gara di un appalto di servizi o forniture.
2. L'80 per cento delle risorse finanziarie del fondo è ripartito tra i dipendenti di cui al successivo articolo 5, secondo le modalità e i criteri generali previsti dal presente regolamento e dalla contrattazione decentrata integrativa del personale relativamente ai criteri specifici di riparto. Gli importi sono comprensivi anche degli oneri previdenziali e assistenziali a carico di FVGS e – se dovuta - dell'IRAP.

## REGOLAMENTO INCENTIVI SERVIZI-FORNITURE\_D Lgs 50-2016

### Revisione definitiva (post confronto del 19/07/2023)

3. Il restante 20 per cento delle risorse finanziarie, ad esclusione di risorse derivanti da finanziamenti europei o da altri finanziamenti a destinazione vincolata, è destinato a quanto previsto dal comma 4 dell'articolo 113 del d.lgs. 50/2016.
4. Fatto salvo quanto previsto dal comma 5, l'importo dell'incentivo non è soggetto a rettifica qualora in sede di appalto si verificano dei ribassi.
5. Gli accantonamenti sono disposti anche per le varianti in corso d'opera ammesse nei limiti consentiti dalla normativa vigente e sono calcolati a valere sulla sola parte eccedente l'importo posto a base di gara, calcolato al lordo del ribasso offerto.
6. Nelle procedure relative ad appalti di servizi, l'entità del fondo di cui al comma 1 viene stabilita, con riferimento agli importi posti a base di gara, in relazione alle classi di valori di seguito indicate:
  - a. per importi fino alla soglia di cui all'articolo 35, comma 1, lettera c) del d.lgs. 50/2016 il fondo è pari al 2% (due per cento) dell'importo a base di gara;
  - b. per importi superiori alla soglia di cui all'articolo 35, comma 1, lettera c) del d.lgs. 50/2016 e fino a € 500.000,00, il fondo è pari all'1,80% (uno/80 per cento) dell'importo a base di gara;
  - c. per importi superiori a € 500.000,00 e fino a € 1.000.000,00 il fondo è pari all'1,50% (uno/50 per cento) dell'importo a base di gara;
  - d. per importi superiori a € 1.000.000,00 e fino a € 5.000.000,00 il fondo è pari all'1% (uno per cento) dell'importo a base di gara;
  - e. per importi superiori a € 5.000.000,00 e fino a € 10.000.000,00 il fondo è pari allo 0,50% (zero/5 per cento) dell'importo a base di gara;
  - f. per importi superiori a € 10.000.000,00 e fino a € 20.000.000,00 il fondo è pari allo 0,20% (zero/2 per cento) dell'importo a base di gara;
  - g. per importi superiori a € 20.000.000,00 e fino a € 100.000.000,00 il fondo è pari allo 0,10% (zero/1 per cento) dell'importo a base di gara.
7. Nelle procedure relative ad appalti di forniture, l'entità del fondo di cui al comma 1 viene stabilita, con riferimento agli importi posti a base di gara, in relazione alle classi di valori di seguito indicate:
  - h. per importi fino alla soglia di cui all'articolo 35, comma 1, lettera c) del d.lgs. 50/2016 il fondo è pari all'1,80% (uno/80 per cento) dell'importo a base di gara;
  - i. per importi superiori alla soglia di cui all'articolo 35, comma 1, lettera c) del d.lgs. 50/2016 e fino a € 500.000,00, il fondo è pari all'1,40% (uno/40 per cento) dell'importo a base di gara;
  - j. per importi superiori a € 500.000,00 e fino a € 1.000.000,00 il fondo è pari all'1,10% (uno/10 per cento) dell'importo a base di gara;
  - k. per importi superiori a € 1.000.000,00 e fino a € 5.000.000,00 il fondo è pari allo 0,60% (zero/60 per cento) dell'importo a base di gara;
  - l. per importi superiori a € 5.000.000,00 e fino a € 10.000.000,00 il fondo è pari allo 0,20% (zero/20 per cento) dell'importo a base di gara;
  - m. per importi superiori a € 10.000.000,00 e fino a € 20.000.000,00 il fondo è pari allo 0,10% (zero/10 per cento) dell'importo a base di gara;
  - n. per importi superiori a € 20.000.000,00 e fino a € 100.000.000,00 il fondo è pari allo 0,05% (zero/05 per cento) dell'importo a base di gara.
8. Il calcolo dell'importo da accantonare si effettua, in misura scalare, applicando all'importo posto a base di gara di un servizio o di una fornitura, le aliquote decrescenti, rispettivamente di cui ai commi 6 e 7 corrispondenti ai diversi scaglioni, sommando gli importi così ottenuti e aggiungendo a questi l'importo

## REGOLAMENTO INCENTIVI SERVIZI-FORNITURE\_D Lgs 50-2016

### Revisione definitiva (post confronto del 19/07/2023)

derivante dall'applicazione della successiva aliquota all'eccedenza. È fatto divieto di procedere all'artificioso frazionamento dei servizi o delle forniture.

9. Le risorse del fondo incentivante sono previste all'interno del prospetto economico degli oneri complessivi necessari per l'acquisizione dei servizi e delle forniture, approvato precedentemente o contestualmente alla determinazione a contrarre da parte del dirigente competente.

### ART. 5 (GRUPPO DI LAVORO)

1. I gruppi di lavoro, i cui componenti sono prioritariamente individuati nell'ambito dei dipendenti in servizio presso la struttura attuatrice dell'intervento, sono costituiti con provvedimento del Direttore/Responsabile di Divisione preposto all'unità operativa competente, sentiti (se del caso) anche gli altri direttori/responsabili delle divisioni/unità coinvolte. L'affidamento degli incarichi è effettuato sulla base del principio di un'equa distribuzione e utilizzo delle professionalità e delle risorse disponibili, nonché, ove possibile, di rotazione degli incarichi.
2. Per ciascun appalto di servizi e/o di forniture, il dirigente – qualora non svolga direttamente tale funzione - nomina il RUP - tra i dipendenti di ruolo in possesso dei requisiti previsti dall'art. 31 del d.lgs. 50/2016 e, in generale, dalla normativa del settore.
3. Previa proposta del RUP, il Direttore/Responsabile di Divisione nomina un direttore dell'esecuzione del contratto; non è consentita la nomina di un direttore dell'esecuzione del contratto al di fuori delle ipotesi specificatamente indicate nell'art. 2, comma 2, del presente regolamento.
4. Il provvedimento che individua i componenti del gruppo di lavoro deve indicare:
  - a. l'oggetto del servizio o della fornitura come riportato nell'atto di programmazione;
  - b. il nominativo e il ruolo dei dipendenti che concorrono a formare il gruppo di lavoro, con attestazione dell'assenza di situazioni di conflitto di interesse;
  - c. se del caso, le attività specifiche attribuite a ciascun incaricato nell'ambito delle fasi del procedimento;
  - d. i termini entro i quali devono essere eseguite le prestazioni;
  - e. di norma, le aliquote (stimate) da destinare ai singoli componenti del gruppo di lavoro.
5. Eventuali variazioni dei componenti del gruppo di lavoro e delle percentuali loro spettanti sono possibili in qualsiasi momento con provvedimento adottato dal Direttore/Responsabile di Divisione o Direttore generale, su proposta del Responsabile Unico del Procedimento.
6. Con provvedimento motivato del Direttore/Responsabile di Divisione o Direttore generale, su proposta del Responsabile Unico del Procedimento, i termini per gli adempimenti possono essere prorogati.
7. Non possono essere assegnati incarichi a dipendenti condannati, anche con sentenza non passata in giudicato, per i reati previsti nel capo I del titolo II del libro secondo del codice penale.
8. L'incarico è revocato e non è corrisposto alcun incentivo al soggetto che, nello svolgimento dei compiti assegnati, risulti responsabile di gravi violazioni degli obblighi previsti dalla legge, dalla contrattazione collettiva di lavoro e dal codice di comportamento. L'accertamento è svolto in contraddittorio con il dipendente.

### ART. 6 (MISURA DEGLI INCENTIVI)

1. La ripartizione dell'incentivo è operata con provvedimento del Direttore/Responsabile di Divisione competente, sentito il Direttore generale, su proposta del Responsabile Unico del Procedimento. Il

**REGOLAMENTO INCENTIVI SERVIZI-FORNITURE\_D Lgs 50-2016**
**Revisione definitiva (post confronto del 19/07/2023)**

- provvedimento indica le quote spettanti al personale incaricato, tenuto conto delle responsabilità, del carico di lavoro, della complessità dell'appalto e della natura delle attività svolte o assunte da ciascuno.
2. Le percentuali effettive degli incentivi attribuibili per le funzioni tecniche di cui al presente regolamento sono identificate secondo le modalità e i criteri specifici previsti in sede di contrattazione decentrata integrativa del personale.
  3. Qualora lo stesso soggetto svolga direttamente più di una delle attività di cui al comma 1, allo stesso viene riconosciuto l'incentivo relativo a ciascuna attività svolta.
  4. Gli incentivi relativi alle fasi e/o attività non svolte dai dipendenti costituiscono economie.

**ART. 7 (ATTIVITÀ AFFIDATE A PERSONALE ESTERNO)**

1. Le quote parti dell'incentivo corrispondenti a prestazioni non svolte dai dipendenti, in quanto affidate ad Operatori Economici, a personale esterno all'organico della Società, pur calcolate e ricomprese nel Fondo, costituiscono economie. La stessa previsione si applica anche nel caso di prestazioni prive di accertamento da parte del dirigente preposto alla struttura competente.
2. Qualora una o più parti delle attività di cui all'articolo 2 vengano affidate solo parzialmente a soggetti esterni all'organico di FVGS, l'importo dell'incentivo relativo alle medesime attività parziali da corrispondere ai dipendenti facenti parte del gruppo di lavoro è determinato proporzionalmente all'impegno e alla responsabilità valutati dal dirigente preposto alla struttura competente.

**ART. 8 (ACCERTAMENTO DELLE ATTIVITÀ SVOLTE)**

1. Alla conclusione della prestazione, il RUP redige apposita relazione con la quale attesta le attività effettivamente svolte dal personale incaricato, tenuto conto della qualità e quantità della prestazione effettuata dal singolo incaricato.
2. Nel caso di avvicendamento del personale ai sensi dell'articolo 5, comma 5, la ripartizione avviene in base alle prestazioni effettivamente svolte e dichiarate dal RUP. Qualora l'avvicendamento riguardasse il Responsabile Unico del Procedimento e il cessato non avesse certificato le prestazioni fino ad allora svolte, quest'ultime saranno certificate dal Responsabile Unico del Procedimento subentrato. In tal caso le quote spettanti al Responsabile Unico del Procedimento cessato sono considerate economie.
3. Con proprio provvedimento, il dirigente preposto alla struttura attuatrice dell'intervento accerta l'effettuazione delle specifiche attività svolte e ripartisce l'incentivo tra il personale incaricato.
4. L'accertamento consiste nella verifica che tutte le attività affidate siano state svolte senza incrementi di tempi e di costi, tenuto conto di quanto previsto dagli articoli 106 e 107 del d.lgs. 50/2016, anche ai fini delle eventuali decurtazioni di cui al successivo articolo 9.
5. Nel caso di contratti di durata o a carattere pluriennale, la ripartizione dell'incentivo, previa proposta del RUP, può avvenire:
  - a. entro 60 giorni dall'avvio dell'esecuzione del contratto d'appalto: per la fase di programmazione della spesa, per la fase di gara e per le corrispondenti attività del RUP;
  - b. successivamente all'attestazione di conformità: per la fase di esecuzione, per la medesima verifica di conformità, nonché per la restante attività del RUP.

**ART. 9 (RIDUZIONE DEGLI INCENTIVI A FRONTE DI INCREMENTI DEI COSTI E DEI TEMPI PREVISTI)**

1. L'incentivo da erogare per l'attività nella quale si sono verificati incrementi di tempi e costi imputabili direttamente ai dipendenti facenti parte del gruppo di lavoro, è decurtato, con provvedimento motivato,

## REGOLAMENTO INCENTIVI SERVIZI-FORNITURE\_D Lgs 50-2016

### Revisione definitiva (post confronto del 19/07/2023)

- di una percentuale connessa alla durata del ritardo o all'aumento dei costi sull'andamento del servizio o della fornitura, secondo criteri improntati a consequenzialità e interdipendenza. Le riduzioni sono commisurate all'entità del ritardo in ragione del 10 per cento della quota spettante per i primi trenta giorni di ritardo, del 20 per cento dal trentunesimo al sessantesimo giorno di ritardo, del 80 per cento dopo il sessantunesimo giorno di ritardo. Ai fini dell'applicazione delle decurtazioni non sono computati nel termine di esecuzione del servizio o della fornitura, e pertanto non rilevano, i tempi conseguenti a sospensioni per accadimenti elencati agli articoli 106 e 107 del d.lgs. 50/2016.
- È comunque escluso dall'incentivo il personale interno che violi gli obblighi posti a suo carico dalla legge o che non svolga i compiti assegnati con la dovuta diligenza, ferme restando ulteriori forme di responsabilità, qualora i fatti siano definitivamente accertati nell'ambito di un procedimento disciplinare e sanzionati con la sospensione e il licenziamento. Per provvedimento definitivamente accertato si intende il provvedimento disciplinare che non sia stato impugnato nei termini oppure che sia stato definito con sentenza passata in giudicato.
  - L'accertamento della sussistenza delle circostanze di cui sopra è di competenza del soggetto che ha affidato il relativo incarico che vi provvede previa comunicazione al personale interessato nonché attivando il contraddittorio con il dipendente interessato. In caso di conflitto di interessi, provvede il Direttore Generale o il Presidente.
  - Nei casi previsti dal presente articolo, impregiudicata ogni altra forma di contestazione e accertamento previste dalle vigenti disposizioni per l'imputazione di eventuali responsabilità, anche disciplinari, la Società procede al recupero dell'incentivo indebitamente percepito a valere sul trattamento economico dovuto al dipendente, anche mediante rateazione in ragione degli importi dovuti.
  - Le somme non corrisposte in ragione di quanto stabilito dal presente articolo costituiscono economia.

### ART. 10 (LIQUIDAZIONE DELL'INCENTIVO)

- Il Direttore/Responsabile di Divisione, sentito il Direttore generale, dispone con provvedimento la liquidazione degli importi dell'incentivo complessivo e di quello spettante a ciascun dipendente avente titolo in base alle percentuali determinate e agli accertamenti effettuati ai sensi degli articoli precedenti. Sulla base del provvedimento di liquidazione, il Direttore/Responsabile di Divisione preposto alla struttura attuatrice dell'intervento invia apposita richiesta di pagamento dell'incentivo spettante a ciascun dipendente all'U.O. Risorse Umane, ai fini della successiva erogazione. Gli incentivi fanno capo al medesimo capitolo di spesa previsto per i singoli servizi o forniture, ai sensi dell'articolo 113, comma 5-bis, del d.lgs. 50/2016.
- Nel caso di contratti di durata o a carattere pluriennale, in esito alla ripartizione effettuata ai sensi dell'articolo 8, comma 5, la liquidazione degli incentivi può avvenire:
  - successivamente all'avvio dell'esecuzione del contratto d'appalto:
    - con il saldo per la fase di programmazione della spesa;
    - con il saldo per la fase di gara;
    - con l'acconto del 50 per cento relativamente alle attività di RUP;
  - successivamente all'attestazione di conformità:
    - con il saldo per ciascuna singola fase di esecuzione;
    - con il saldo del 50 per cento relativamente alle attività di RUP.
- Nel caso di avvicendamento del personale ai sensi dell'articolo 5, comma 5, la liquidazione avviene in base alle prestazioni effettivamente svolte e certificate dal Responsabile Unico del Procedimento e dal Direttore/Responsabile di Divisione.

## REGOLAMENTO INCENTIVI SERVIZI-FORNITURE\_D Lgs 50-2016

### Revisione definitiva (post confronto del 19/07/2023)

4. L'U.O. Risorse Umane eroga gli incentivi, contestualmente alle competenze stipendiali, entro il secondo mese successivo alla ricezione della richiesta di pagamento di cui al precedente comma 1.
5. Gli incentivi complessivamente corrisposti nel corso dell'anno al singolo dipendente, anche da diverse amministrazioni aggiudicatrici, non possono superare, l'importo del 50 per cento del trattamento economico complessivo annuo lordo dell'anno precedente.
6. È onere del singolo dipendente comunicare al servizio competente al pagamento, entro il mese successivo a quello di liquidazione a proprio favore, eventuali incentivi a lui corrisposti da altre amministrazioni aggiudicatrici, in modo da poter consentire, entro il termine di pagamento degli incentivi, la determinazione in ordine all'eventuale superamento dell'importo di cui al comma 5.

### **ART. 11 (ATTIVITÀ AFFIDATE INTERAMENTE O PARZIALMENTE A PERSONALE DI ALTRA AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE)**

1. Nelle ipotesi in cui FVGS si avvalga di personale dipendente di altra amministrazione aggiudicatrice, la convenzione o l'atto che regola i rapporti tra quest'ultima e FVGS, stabilisce anche il costo lordo dell'incentivo da riconoscere a detto personale, comprensivo degli oneri riflessi nella misura determinata dall'altra amministrazione. Le quote parti dell'incentivo sono corrisposte all'amministrazione aggiudicatrice di appartenenza la quale provvede all'erogazione al proprio dipendente.
2. Qualora una o più parti delle attività di cui all'articolo 2 del presente regolamento vengano affidate solo parzialmente a soggetti esterni all'organico di FVGS, l'importo dell'incentivo relativo alle medesime attività parziali da corrispondere ai dipendenti facenti parti del gruppo di lavoro è determinato proporzionalmente all'impegno e alla responsabilità valutati dal dirigente preposto alla struttura competente.
3. Qualora l'attività venga svolta dal dipendente di altra amministrazione aggiudicatrice in orario di lavoro allo stesso spetta solo la quota di incentivi e all'amministrazione aggiudicatrice di appartenenza sono rimborsate le ore di lavoro svolte per l'espletamento dell'incarico a valere sui fondi propri di FVGS.
4. Se le attività da espletare comportano lo spostamento fuori dalla propria sede lavorativa, sono in ogni caso rimborsate al dipendente le spese vive, quali a titolo esemplificativo le spese di trasporto e le spese di vitto, nella misura contrattualmente prevista, con spese a valere sui fondi propri di FVGS.

### **ART. 13 (FONDO PER LA PROGETTAZIONE E L'INNOVAZIONE)**

1. Il 20 per cento delle risorse finanziarie del fondo di cui all'articolo 4 del presente regolamento, è destinato all'acquisto di beni, strumentazioni e tecnologie funzionali a progetti di innovazione anche per il progressivo uso di metodi e strumenti elettronici specifici di modellazione elettronica informativa per l'edilizia e le infrastrutture, di implementazione delle banche dati per il controllo e il miglioramento della capacità di spesa e di efficientamento informatico, con particolare riferimento alle metodologie e strumentazioni elettroniche per i controlli, nonché all'ammodernamento e all'accrescimento dell'efficienza della società e dei servizi ai cittadini.
2. Una parte delle risorse può essere utilizzata per l'attivazione presso la società di tirocini formativi e di orientamento di cui all'articolo 18 della legge 24 giugno 1997, n. 196 (Norme in materia di promozione dell'occupazione), o per lo svolgimento di dottorati di ricerca di alta qualificazione nel settore dei contratti pubblici previa sottoscrizione di apposite convenzioni con le università e gli istituti scolastici superiori.
3. Qualora i servizi e/o le forniture siano finanziati con risorse provenienti dall'Unione europea, il fondo a fini di innovazione non è accantonato e, in attuazione dei principi di pertinenza e di vincolo di destinazione, le corrispondenti risorse sono conservate fra quelle necessarie alla realizzazione dell'appalto.

## REGOLAMENTO INCENTIVI SERVIZI-FORNITURE\_D Lgs 50-2016

### Revisione definitiva (post confronto del 19/07/2023)

4. Entro il 31 marzo di ogni anno, il Direttore Generale formula motivata proposta al Presidente del C.d.A. in ordine alla gestione del Fondo di cui al presente articolo, indicando l'esigenza e gli obiettivi cui la stessa è preordinata.

### **ART. 14 (ADESIONE A CONTRATTI QUADRO STIPULATI DALLA CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA)**

1. Alla Centrale Unica di Committenza regionale (di seguito: C.U.C.), per gli appalti su delega espletati ai sensi della Convenzione dd. 11/12/2017 n° Prot. AAL-CON-3597-P, spetta un quarto della quota parte dell'incentivo per funzioni tecniche di cui all'articolo 113, comma 2, del d.lgs. 50/2016.
2. Di concerto tra C.U.C. e FVGS, tenuto conto dell'importo posto a base di gara e della minore complessità della procedura delegata, la percentuale dell'incentivo, di cui al comma 1, può essere ridotta fino ad un sesto e viene definita con l'atto di delega.
3. FVGS prevede nei quadri economici degli appalti delegati la quota parte dell'incentivo per funzioni tecniche di cui al comma 1 a favore della C.U.C.
4. FVGS partecipa all'alimentazione del fondo per gli incentivi per funzioni tecniche con la quota di propria spettanza a seguito di aggiudicazione degli appalti delegati.
5. Nell'ipotesi di adesione ai contratti quadro stipulati dalla C.U.C., FVGS partecipa all'alimentazione del fondo con la quota dell'incentivo previsto dall'art. 113, comma 5, del d.lgs. 50/2016, rapportata al valore del contratto derivato. Il versamento della quota di competenza avviene entro quindici giorni lavorativi dall'adesione al contratto quadro.

### **ART. 15 (DISPOSIZIONI FINALI – RINVIO DINAMICO)**

1. Il regolamento si applica a tutti gli appalti posti a base di gara dal 20.04.2016, qualora le relative risorse siano già accantonate nei rispettivi quadri economici. A tal fine si considera la data della pubblicazione in Gazzetta Ufficiale per le procedure aperte e/o ristrette e la data di trasmissione della lettera di invito agli operatori economici per le procedure negoziate.
2. La Società comunica annualmente alle Organizzazioni sindacali rappresentative lo stato di ripartizione per tipologia di funzioni tecniche delle somme destinate agli incentivi.
3. Le norme del presente regolamento si intendono modificate per effetto di sopravvenute norme vincolanti statali. In tali casi, in attesa della formale modificazione del presente regolamento, si applica la normativa sovraordinata.
4. Il provvedimento è stato approvato dal Consiglio di Amministrazione con deliberazione dd. 31/05/2023.
5. Entro 24 mesi dalla data di entrata in vigore del presente regolamento, a seguito di apposito monitoraggio della sua applicazione, si procede all'eventuale revisione dello stesso.

## REGOLAMENTO INCENTIVI SERVIZI-FORNITURE\_D Lgs 50-2016

In data 19/07/2023

PER LE ORGANIZZAZIONI SINDACALI

Per CIGL




Per CISAL

*con specifica in allegata dichiarazione verbale 19/07/23*

Per CISL



Per UIL



Per UGL



PER LA SOCIETA'

Il Presidente



Al termine dell'incontro, le parti, previo confronto sulla base dell'articolo 114 del CCNL Anas con riferimento all'individuazione delle figure interessate dal riconoscimento degli incentivi per funzioni tecniche, sottoscrivono l'unito testo di accordo in sede di contrattazione decentrata integrativa in attuazione dell'articolo 113 del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e s.m.i.

Ai fini del perfezionamento dell'iter di approvazione dei regolamenti sugli incentivi per lavori e per servizi e forniture ai sensi del citato articolo 113 del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e s.m.i., il presente accordo nonché gli schemi dei regolamenti approvati dal Consiglio di Amministrazione della società in data 31/05/2023, modificati in recepimento di alcune proposte non sostanziali da parte delle organizzazioni sindacali rese nel corso della riunione della Paritetica del 29/06/2023, verranno formalmente approvati subordinatamente alla loro sottoposizione agli uffici regionali competenti al controllo analogo.

Visto l'articolo 113 del D.Lgs. 50/2016 che istituisce gli incentivi per funzione tecniche stabilendo nello specifico che:

- a) siano prerogative della Società:
  - determinare la percentuale (entro il 2%) calcolata sull'importo a base di gara di lavori, servizi e forniture da destinare alla costituzione del fondo per le funzioni tecniche;
  - stabilire i criteri e le modalità per la riduzione delle risorse finanziarie connesse alla singola opera o lavoro, a fronte di eventuali incrementi dei tempi o dei costi non conformi alle norme del Codice;
- b) sia oggetto di contrattazione decentrata integrativa aziendale la definizione, per ciascuna opera o lavoro, servizio, fornitura delle percentuali definitive per la ripartizione dell'incentivo tra le figure interessate, in funzione dei carichi di lavoro e della complessità dei singoli appalti;

Visto l'articolo 114 del CCNL 2016/2018 che prevede il confronto con le Organizzazioni sindacali finalizzato all'individuazione delle figure interessate al riconoscimento degli incentivi di che trattasi;

Visti gli schemi di Regolamento sugli incentivi per funzioni tecniche – lavori e di Regolamento sugli incentivi per funzioni tecniche – servizi e forniture, oggetto di informazione preventiva alla Organizzazioni sindacali (nota mail del 22/06/2023), elaborati in attuazione dell'articolo 113, comma 3, del D.Lgs. 50/2016 e approvati dal Consiglio di Amministrazione in data 31/05/2023;

Considerato che l'efficacia dei predetti Regolamenti è subordinata all'individuazione delle modalità e criteri specifici di riparto da parte della contrattazione decentrata integrativa;

## REGOLAMENTO INCENTIVI SERVIZI-FORNITURE\_D Lgs 50-2016

Considerato che sono oggetto di contrattazione sindacale i coefficienti di ripartizione dell'incentivo per tipologia di appalto suddivisi secondo la fase e l'incarico attribuito;

Preso atto che in data 29/06/2023 si è tenuta la prima riunione di contrattazione con le organizzazioni sindacali per la discussione dei contenuti demandati a tale livello di relazione industriale;

### LA DELEGAZIONE DATORIALE E LA DELEGAZIONE DI PARTE SINDACALE

#### CONCORDANO QUANTO SEGUE:

Il presente accordo disciplina modalità e criteri specifici di riparto degli incentivi per funzioni tecniche di cui all'articolo 113 del D.Lgs. 50/2016, connessi ai Regolamenti per lavori e per servizi e forniture approvati dal Consiglio di Amministrazione in data 31/05/2023, modificati in recepimento di alcune proposte non sostanziali da parte delle organizzazioni sindacali rese nel corso della riunione della Paritetica del 29/06/2023, secondo quanto previsto dalle tabelle allegate al presente accordo (Allegato 1, Allegato 2) che ne costituiscono parte integrante.



**REGOLAMENTO INCENTIVI SERVIZI-FORNITURE\_D Lgs 50-2016**

**ALLEGATO 2  
 PERCENTUALI INCENTIVI PER SERVIZI E FORNITURE**

	INCARICO ATTRIBUITO	%	% suddivisione incentivo	
			%	% per sub-attività
1	PROGRAMMAZIONE DELLA SPESA PER INVESTIMENTI	2		analisi fabbisogni e relativi atti 1 redazione atti di programmazione 1
2	VALUTAZIONE PREVENTIVA DEI PROGETTI E PREDISPOSIZIONE E CONTROLLO DELLE PROCEDURE DI GARA (FASE DI GARA)	19		redazione bandi - lettere di invito 5 redazione capitolati e contratti 5 gestione procedure e adempimenti amm.vi 5 gestione procedure contabili 4
3	ESECUZIONE DEI CONTRATTI E DIREZIONE DELL'ESECUZIONE E OBBLIGHI IN MATERIA DI SICUREZZA (FASE ESECUTIVA)	32		direzione di esecuzione del contratto 27 attività del personale incaricato esecuzione del contratto 5
4	RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO	37		attività del RUP 30 attività dei collaboratori del RUP 7
5	VERIFICA DI CONFORMITA'	10		attività del personale incaricato della verifica conformità 10
	<b>TOTALE</b>	<b>100</b>		<b>100</b>

*[Handwritten signatures and scribbles are present in the left margin of the page, including a large signature at the top left and another at the top right.]*